ALLEGATO "A" STATUTO

"A.P.S. PRESIDIUM DEBITORES di SOMMA VESUVIANA (NA)"

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituita una Associazione di Promozione Sociale

PRESIDIUM DEBITORES di SOMMA VESUVIANA (NA)

con sede legale nel **Comune di SOMMA VESUVIANA (NA) alla Via Colle n. 37**, operante senza fini di lucro.

L'Associazione è regolata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni dei commi 3, 5, 6, 7 e delle lettere a, b, c, d, e, f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Per gli Enti non ancora iscritti nel registro nazionale delle APS, come precisato nella nota del Ministero del Lavoro n.12604 del 29/12/2017, si stabilisce inoltre che l'acronimo APS dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione, a decorrere dalla data di effettiva iscrizione nel registro stesso.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite e soppresse sedi operative e/o secondarie.

Lo Statuto Sociale viene sottoscritto dalle parti.

Col presente atto si provvede alla redazione dell'atto costitutivo dell'Associazione denominata **"A.P.S. PRESIDIUM DEBITORES di SOMMA VESUVIANA (NA)"**.

ART. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci del presente Statuto.

ART. 3 - Accordi Federativi

Qualora in Comune, Provincia o Regione si realizzino le condizioni per costituire "Associazioni Locali o definite anche territoriali" vengono stabilite con apposite convenzioni e stipulate tra gli organi esecutivi dell'Associazione e gli organi rappresentativi delle "Associazioni Locali/Territoriali".

L'Associazione può agevolarne la nascita e stabilire con esse un rapporto confederale, a condizione che, nel loro Statuto e nel loro autonomo e specifico impegno, non svolgano attività alternative o in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

I rapporti tra l'Associazione e le Associazioni Locali/Territoriali verranno disciplinati da appositi regolamenti. L'Associazione potrà concedere l'utilizzo del proprio "marchio" e del "logo"

ART.4 - Scopi, Oggetto Sociale e Finalità

L'Associazione disciplinata dal presente statuto agisce ai sensi e per gli effetti degli art. 36 e seguenti del Codice civile, in conformità al D.lgs. n. 117/2017 art. 4, è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ovvero delle attività seguenti:

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni - **(art.5 comma 1 -lett. a) del D.lgs. 117/2017);**
b. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 **(art.5 - comma 1 -lett. p) del D.lgs. 117/2017);**

c. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, dei debitori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 **(art.5 - comma 1 -lett. w) del D.lgs. 117/2017**);

d. Promuovere, in ogni ambito sociale, la prevenzione dell'usura e il sostegno giuridico professionale alle persone che si trovano in difficoltà economica con particolare riferimento al fenomeno del sovra indebitamento, alla gestione del debito, alla crisi e dell'insolvenza; la conoscenza degli strumenti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942 n.267 (legge fallimentare), dalla legge 3 del 27/01/2012 come modificati dal "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" di cui alla Legge 19/10/2017 n.155 - D.lgs. 14/2019 e successive modifiche; **art.5 comma 1 -lett. a) del D.lgs. 117/2017);**.

e. Misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito, **art.5 comma 1 -lett. a) del D.lgs. 117/2017);**

ART. 5 - Attività diverse

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'Art 6 del D. Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 4 dello statuto, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, saranno esercitante per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione e siano svolte secondo criteri e limiti definiti sia dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la Cabina di Regia di cui all'art. 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Si potrà esercitare le attività diverse seguenti:

a) svolgere attività di segretariato sociale ai sensi della L.328 del 2000 art.22 comma 4 lett. a, lett. b, lett. i;

b) Promuovere, la costituzione di organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento con la creazione di sportello di Segretariato Sociale costituiti ai sensi dell'art 22 comma 4 lettera a) della Legge 328 del 08/11/2000 così come eventualmente recepita dalle Legislazioni Regionali o da leggi regionali specifiche.

c) Supportare, secondo le previsioni di cui all'art. 1 comma 3 legge 328 del 2000, la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza economica, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, nell'ambito della sussidiarietà orizzontale l'organizzazione e la gestione di Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, costituito ai sensi della legge 3 del 27/01/2012 e successive modifiche e dal "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" di cui alla Legge 19/10/2017 n.155 - D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, da Enti Pubblici quale Segretariato Sociale.

d) Realizzare e promuovere una rete di sportelli strutturati in grado di fornire conoscenze e strumenti assistenziali di tipo tecnico amministrativo, fiscale, legale, sociale e di accesso al sistema creditizio.

e) svolgere servizi di coordinamento, organizzazione e supporto degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituiti ai sensi della Legge 3 del 2012 e successive modifiche e dal "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" di cui alla Legge 19/10/2017 n.155 - D.lgs. 14/2019 e successive modifiche;

f) Promuovere, attraverso il convenzionamento con Università Pubbliche o Private, la formazione, finalizzata all'abilitazione o all'aggiornamento, delle figure professionali previste dal "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" di cui alla Legge 19/10/2017 n.155- D.lgs. 14/2019 e successive modifiche.

g) Organizzare manifestazioni, eventi culturali e convegni, editare pubblicazioni e

promuovere ogni altra iniziativa finalizzata a sostenere ed integrare l'azione per il raggiungimento degli scopi sociali e dei fini istituzionali;

h) Svolgere attività di studio e di ricerca, predisponendo anche proposte di legge e provvedimenti amministrativi da presentare rispettivamente al governo nazionale, alle ragioni ed agli enti locali.

i) gestire, anche per delega, attività legali, fiscali e finanziarie tendenti a combattere il fenomeno della crisi, insolvenza e del sovra indebitamento razionalizzandone i flussi;

j) intraprendere attività, iniziative ed azioni volte ad affermare promuovere e tutelare il diritto al dignitoso tenore di vita delle persone;

k) svolgere attività che gli organi statuari riconoscano utili per il raggiungimento dei fini istituzionali anche attraverso la promozione in convenzione di programmi di formazione e riqualificazione professionale;

l) collaborare con Associazioni Nazionali, Regionali e Locali per fini e materie comuni rilevanti per gli associati. Sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale, qualora alcune attività siano riservate o tutelate, l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di esperti professionisti iscritti ai rispettivi albi;

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad individuare ed esercitare attività diverse aggiuntive per il raggiungimento degli scopi statutari

ART.6 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

a. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art, 8 del D. Lgs. 117/2017.
b. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statuaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
c. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 7 – Associati, procedure di ammissione

a. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'Ammissione degli associati; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
b. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.
c. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
d. L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.
e. Il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione o comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della liberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

ART. 8 – Associati – tipologia

Vi sono 4 tipologie di associati:

4. **Associati Fondatori**, associati che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o quelli che sono stati dichiarati tali dal Consiglio Direttivo successivamente alla costituzione, sono obbligati al pagamento della quota sociale annuale, hanno diritto di voto se in regola con il versamento della quota associativa annuale;

4. **Associati Ordinari**, tutte le persone fisiche o giuridiche o enti dotati di

personalità giuridica che si impegnano a pagare, per la durata del vincolo associativo, che è annuale, la quota stabilita dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto se in regola con il versamento della quota associativa annuale;

4. **Associati Sostenitori**, tutte le persone fisiche o giuridiche o enti dotati di personalità giuridica che si impegnano a pagare, per la durata del vincolo associativo, che è annuale, la quota stabilita dal Consiglio Direttivo almeno doppia di quella dell'associato ordinario. Hanno diritto di voto se in regola con il versamento della quota associativa annuale;

4. **Associati Onorari**, tutte le persone fisiche, giuridiche o enti dotati di personalità giuridica che hanno contribuito, indipendentemente dalla forma, alla costituzione, alla promozione ovvero al sostentamento dell'associazione. Gli associati onorari sono obbligati al pagamento della quota associativa annuale, possono partecipare alle assemblee dei soci, portando il loro valido parere e contributo, hanno diritto di voto se in regola con il versamento della quota associativa annuale; L'Associato Onorario è proposto dal Presidente del Consiglio Direttivo che ne voterà l'approvazione o il diniego. La nomina dell'associato onorario viene riservata a casi limitati, a soggetti che per motivi personali, familiari, lavorativi non si trovano nelle condizioni di partecipare in modo continuativo alla vita associativa. Hanno però una formazione, competenza, esperienza in aree culturali-organizzative attinenti agli scopi istituzionali tali per il loro contributo operativo/teorico anche estemporaneo e ritenuto singolare e significativo.

ART. 9 – Associati - Cessazione dell'iscrizione

L'iscrizione all'Associazione ha carattere permanente. L'iscrizione cessa:

a) Per disdetta. La disdetta ai fini dell'ultimo comma del precedente art.6 deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
b) Per decadenza. La decadenza consegue alla perdita, da parte dell'associato, dei requisiti. Essa ha efficacia dal giorno della relativa delibera da parte del Consiglio Direttivo, salvo per gli obblighi contributivi. È causa di decadenza la mancata corresponsione da parte dell'associato di eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo.
c) Per morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica)
d) Per esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto, ovvero in caso di condotte contrarie all'oggetto dell'Associazione.

ART. 10 – diritti e obblighi degli associati

L'Adesione all'Associazione è obbligatoria per poterla frequentare, con le attività organizzate e per usufruire dei servizi offerti.

L'Aspirante associato dopo aver letto e valutato il contenuto dello statuto e del regolamento, consultabili sul sito ufficiale dell'Associazione, nonché dopo aver effettuato il pagamento della quota associativa annuale, deve sottoscrivere l'adesione ad associato.

Il modulo può essere:

- stampato, compilato, firmato, scannerizzato e rispedito tramite e-mail all'indirizzo dell'Associazione;
- stampato, compilato, firmato e consegnato direttamente presso la segreteria che provvederà a farlo pervenire in tempi brevi ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, decide, alla prima riunione utile, sull'ammissione dei nuovi associati. Il recesso da associato va comunicato per iscritto "in modo certo ed inequivocabile".

a. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
b. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali ed ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio

Direttivo.
- proporre modifiche al regolamento interno con relazione scritta indirizzata al Presidente, che l'esaminerà con il Consiglio Direttivo;
- presentare rimostranze al Consiglio Direttivo nel caso in cui si ritenesse leso nei propri diritti o fatto oggetto di comportamento scorretto

c. Gli associati hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione ed alla realizzazione delle attività statuarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.
- astenersi da comportamenti che possono ledere i principi dell'Associazione stessa;
- aver cura dei mezzi e delle attrezzature messi a disposizione dall'associazione.

L'iscrizione all'Associazione, oltre all'osservanza del presente statuto, comporta i seguenti obblighi:

a) Osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi associativi nei limiti delle loro attribuzioni;
b) Sostegno e partecipazione alle iniziative ed alle direttive assunte dall'Associazione;
c) Corresponsione della quota associativa annuale.

ART.11 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

a. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
b. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'Art. 17 del D. Lgs 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
c. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
d. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
e. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art, 18 del D. Lgs. 117/2017.
f. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale.

ART.12 – Iscrizione di persone giuridiche

Le persone giuridiche possono iscriversi all'Associazione solo come associati Istituzionali, esse dovranno nominare un rappresentante che parteciperà alle assemblee e avrà diritto di voto in nome dell'ente che rappresenta. Il modulo di iscrizione delle persone giuridiche che deve contenere l'indicazione di ragione sociale, partita IVA, sede sociale, breve descrizione dell'attività svolta, indirizzo di posta elettronica, con allegata la nomina del rappresentante designato dell'ente (nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le convocazioni ufficiali).

ART.13 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:
- Assemblea degli Associati
- Presidente
- Consiglio Direttivo
- Tesoriere
- Organo di Controllo
- Organo di Revisione
- Comitato Scientifico (se attivato)
- Comitato Tecnico (se attivato)

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre esercizi e possono essere riconfermate; tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.
Si stabiliscono i seguenti principi:
a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
b) principio del voto singolo;
c) sovranità dell'assemblea dei soci;
d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative **delibere, dei bilanci o rendiconti.**

ART. 14 - Assemblea

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

a. Deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
b. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail.
c. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
d. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche degli associati, per le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
e. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
f. Ciascun associato ha un voto.
g. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato, può rappresentare un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
h. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
i. Non è ammesso il voto per corrispondenza;
j. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. È conservato presso la sede dell'Associazione.
k. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
l. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
m. L'Assemblea delibera a maggioranza qualificata dei voti presenti.
n. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il settantacinque per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati.
o. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno il diritto di voto.
p. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.15 - Consiglio Direttivo

a. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di dieci. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori attuano gli adempimenti previsti dall'art, 26 del D. Lgs. 117/2017.

b. Il consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

c. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

d. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne riavvisi la necessità oppure quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.
In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

e. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

f. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3(tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

g. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- elegge, al suo interno, il presidente ed il vicepresidente;
- amministra l'Associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

h. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.16 - Il Presidente

a. Il Presidente dell'Associazione, che anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

b. Il Consiglio direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

c. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta l'anno) e Del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno) e comunque ogni volta che

se ne ravvisi la necessità. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

d. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del consiglio direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

e. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Vice Presidente

- Assume l'incarico di Vice Presidente il componente del Consiglio Direttivo indicato dallo stesso a maggioranza;
- Dura in carica circa 3 anni;
- Sostituisce il Presidente con i relativi poteri in caso di impossibilità o assenza dello stesso.

ART. 18 - Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario del Consiglio Direttivo, viene nominato a maggioranza assoluta, e:

- provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soci;
- redige i verbali del Consiglio Direttivo;
- cura e detiene i libri sociali;
- cura e gestisce la comunicazione.

Nell'espletamento del proprio incarico, il Segretario può essere coadiuvato da soci volontari.

ART. 19 - Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto, a maggioranza, tra i componenti del Consiglio Direttivo:

- è autorizzato ad aprire i rapporti di conto corrente con il sistema bancario;
- è autorizzato ad effettuare i versamenti sui rapporti di conto corrente;
- le operazioni di prelievo per cassa o di disposizione di pagamento (bonifici) devono essere preventivamente autorizzate da Presidente o dal Vice Presidente;
- controlla i costi delle iniziative assunte dall'Associazione e ne valuta la sostenibilità;
- redige la relazione contabile annuale e la sottopone al Consiglio Direttivo.

Nell'espletamento del proprio incarico, il Tesoriere può essere coadiuvato da altri soci o componenti del Consiglio Direttivo.

ART.20 - Organo di controllo

L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Al superamento dei limiti di cui all'art 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 3 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22 - Comitato Scientifico

Qualora si ritenga utile attivarlo dal Comitato Scientifico potranno far parte persone o rappresentanti di altre Associazioni, portatori di esperienze personali e professionali, a cui sono pubblicamente riconosciute rilevanti doti etiche e morali.

ART. 23 - Comitato Tecnico

Qualora si ritenga utile attivarlo del Comitato tecnico potranno far parte tutti i professionisti iscritti all'Associazione che abbiano conoscenze e professionalità coerenti con lo scopo Statuario. Il Comitato Tecnico avrà funzioni di apporto professionale nell'analizzare e trovare soluzioni alle aspettative e bisogni dei soci, avanzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 24 - Quote Associative

La somma della quota d'iscrizione annuale, delle eventuali quote periodiche ed i termini di pagamento vengono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo. la quota associativa deve essere corrisposta da tutti i soci che rinnovano l'iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno, tramite accredito sul conto corrente intestato all'Associazione. L'ammontare della quota associativa viene decisa dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno e può essere modificata di anno in anno. Il mancato pagamento della quota sociale annuale entro il 31 marzo non comporta la perdita della qualità di associato, ma fa decadere il diritto di voto alle assemblee degli associati che si terranno nello stesso anno di riferimento. Il versamento della quota, successivamente al 31 marzo dell'anno di riferimento, non ripristina il diritto di voto.

Le quote di adesione previste per l'anno 2022 sono le seguenti:

a) Associato Ordinario € 200,00
b) Associato Sostenitore € 400,00
c) Associato Onorario gratuito

Per le attività specifiche, il Consiglio Direttivo stabilirà di volta in volta, la quota associativa prevista.

ART. 25 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'Associazione.

ART. 26 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- Dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- Dai proventi della gestione del patrimonio;
- Dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4, 5 del presente statuto;
- Dalle attività di raccolta fondi;
- Dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- Dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- Dalle erogazioni liberali;
- Dai titoli di solidarietà;
- Da attività commerciali marginali.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 27 - Mezzi

Al fine di realizzare gli scopi statuari l'Associazione, anche attraverso la realizzazione di progetti mirati, organizza coordina e gestisce convegni, incontri, seminari, conferenze, viaggi, di istruzione, corsi, manifestazioni di ogni attività utile al perseguimento degli scopi sociali. L'Associazione altresì stipula convenzioni con altri soggetti persone fisiche e/o giuridiche e con Enti Pubblici (Comuni, Province, regioni etc.) e si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali tramite gli

assessorati competenti.
L'Associazione ha vocazione federativa ed è fondata sul principio del volontariato della solidarietà e sussidiarietà verso le persone fisiche e dei nuclei familiari che versano in stato di crisi, insolvenza e di sovra indebitamento; a tal fine possono associarsi le organizzazioni e/o le Associazioni che nel loro autonomo e specifico impegno non svolgono attività alternative o in contrasto con quanto previsto dallo statuto di questa Associazione che ha natura inderogabile, le modalità del rapporto di Associazione verranno concordate dagli organi rappresentativi tramite apposita convenzione approvata dai rispettivi organi deliberativi. L'Associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale e/o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà avvalersi dell'opera di professionisti ad altre figure professionali. Ferma restando la prevalenza dell'attività svolta in forma volontaristica l'Associazione potrà procedere all'assunzione di personale dipendente ovvero al conferimento di incarichi a lavoratori autonomi quando particolari esigenze di qualificazione e specializzazione lo richiedono.
Più in generale l'Associazione potrà attuare tutte le attività che saranno ritenute valide, nell'ambito degli scopi associativi, per il procacciamento di provvidenze economiche da impiegare nel sostenimento degli oneri che ad essa faranno carico.
In tal senso l'Associazione potrà svolgere attività di natura commerciale e/o produttiva con rilevanza comunque marginale in relazione al complesso delle attività associative.

ART. 28 - Patrimonio Associativo

Il fondo patrimoniale non potrà essere destinato ad altro uso se non quello per il quale l'Associazione è stata costituita.
Il patrimonio associativo è costituito da:

a) Beni legittimamente acquisiti e debitamente accettati dal Consiglio Direttivo, ad esclusione dei contributi annuali ordinari degli associati,
b) Quote sociali;
c) Eventuali eccedenze attive dalle gestioni abituali destinate dall'Assemblea al patrimonio;

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 29 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di ammissione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 30 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art 14 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione redige il bilancio sociale e realizza tutti gli adempimenti necessari.

ART. 31 - Bilancio Consuntivo

È espresso obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Il Consiglio Direttivo deve rendere visionabile il bilancio consuntivo almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale. Il Bilancio Consuntivo, da sottoporsi all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea Generale, deve essere corredato dalle opportune note illustrative. Tutti i documenti sopra citati saranno messi a disposizione degli associati presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi

di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 32 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a. Il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
b. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c. Il libro delle adunanze e delle liberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociale, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
d. Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organi competente.

ART. 33 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art 45, co. 1 del D. Lgs. 117/2017, e slava diversa destinazione imposta dalla legge, andrà a destinarsi all'associazione che si desinerà al momento.

ART. 34 - Modifiche dello Statuto

È necessario convocare un'assemblea straordinaria dei soci, che è competente per gli atti di straordinaria amministrazione (modifica statuto, scioglimento associazione, devoluzione patrimonio). L'assemblea dovrà essere convocata con preavviso di almeno 15 giorni, tramite comunicazione a tutti i soci indicante la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno ed eventuali ulteriori informazioni utili. Secondo l'articolo 21 del Codice Civile (Deliberazioni dell'Assemblea), per modificare lo statuto, se non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Si rileva però che tale disposizione è derogabile e che, la maggior parte degli statuti associativi, prevede la presenza di almeno metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'approvazione delle modifiche dovrà risultare dal relativo verbale di assemblea straordinaria, sottoscritto da tutti i soci presenti, a cui andrà allegato copia dello statuto aggiornato.

ART. 35 - Sanzioni disciplinari.

Le eventuali sanzioni disciplinari vengono stabilite dal Consiglio Direttivo a insindacabile giudizio.

Le sanzioni prevedono:

- l'ammonizione;
- le sanzioni amministrative;
- la sospensione dell'incarico;
- L'allontanamento definitivo dall'incarico e dall'Associazione.

ART. 36 - Scioglimento dell'Associazione

L'eventuale, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria Generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto (cfr. art. 21, III comma, c.c. e sent. Cass. Civ. n. 1408/1993) ed il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45 del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 D.Lgs 117/2017)

ART. 37 - Trattamento dati personali

Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali, secondo il D. Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del legale rappresentante ovvero il Presidente. I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.

ART. 38 - Patto di riservatezza

Tutti gli associati hanno l'obbligo di sottoscrivere ed osservare il Patto di

Riservatezza predisposto dall'Associazione ed allegato al presente regolamento.

ART. 39 – Statuto

a. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

b. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 40 – Disposizione generale

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia ed in particolare a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 ed alle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto in SOMMA VESUVIANA (NA)
il 8 gennaio 2023

Per approvazione ed accettazione dei Soci delle modifiche e del nuovo statuto e quale foglio presenze dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 8 gennaio 2023 in prima convocazione	*firma*
*1. **Sig. Roberto Eduardo** nato a Brindisi il 30 aprile 1963, c.f. DRDRRT63D30B180K, residente in Vairano Patenora (CE) alla Via Cappella n. 12;*	
*2. **Sig. Alessio Eduardo** nato a Piedimonte Matese (CE) il 23 febbraio 2002, c.f. DRDLSS02B23G596X, residente in Modena (MO) alla Via G. Notari n.113;*	
*3. **Sig.ra Lidia Eduardo** nata a Piedimonte Matese (CE) il 01 ottobre 1994 c.f. DRDLDI94R41G596H, residente in Vairano Patenora (CE) Via IV Novembre 2bis;*	
*4. **Sig.ra Annamaria Di Muccio**, nata a Caserta il 20 aprile 1970, c.f. DMCNMR70D60B963I, residente in Modena (MO) alla Via G. Notari n.113;*	
*5. **Sig. Biagio Maceri**, nato a Maratea (PZ) il 15 febbraio 1972, c.f MCRBGI72B15E919C, residente in Tortora (CS) fraz. Sarre;*	
*6. **Sig. Ciro Gioia**, nato a Napoli il 17/06/1976, c.f. GIOCRI76H17F839C, residente in Mercogliano (NA) alla via Roma n. 9;*	
*7. **Sig. Ferdinando Palmieri**, nato a Caserta (CE) il 01/05/1991, c.f. PLMFDN91E01B963T, residente in Vairano Patenora (CE) alla via Madonnella snc;*	
*8. **Sig. Giuseppe Palmieri**, nato a San Felice a Cancello (CE) il 20/12/1960, c.f. PLMGPP60T20H834W, residente in Vairano Patenora (CE) alla via Madonnella snc;*	
*9. **Sig. Luigi Palmieri**, nato a Caserta (CE) il 23/07/1987, c.f. PLMLGU87L23B963W, residente in Vairano Patenora (CE) alla via Madonnella snc;*	

10. ***Sig.ra Silvana Zanfagna***, *nata a Vairano Patenora (CE) il 23/08/1958, c.f. ZNFSVN58M63L540P; residente in Vairano Patenora (CE) alla via Madonnella snc;*	
11. ***Sig.Sebastiano Cosentina***, *nato a Napoli (NA) 17/07/1966 CSNSST66L17F839B, residente in Caserta (CE) Via Tescione n. 110;*	
12. **Sig. Nicola Raffaele**, nato a Vairano Patenora (CE) 15/03/1968 RFFNCL68C15L540W, residente in Vairano Patenora (CE) Via Napoli n. 80;	
13. **Sig. Ciro Lenti**, nato a Pulsano (TA) 01/06/1958 LNTCRI58H01H090B, residente in Pisa (PI), via G:B: Pellizzi n. 11	

Azienda delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta - Ufficio Territoriale - Servizi Territoriali

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Sessa Aurunca - Teano

Caserta
Aurunca - Tean